

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, CAPRARA, LAJOLO, PAGLIARANI, BENOCCI,
CARUSO, FLAMIGNI, GRIMALDI, JACAZZI, LAVAGNOLI,
LUBERTI, VIANELLO**

Presentata il 4 luglio 1969

**Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco
anteriamente all'inquadramento nei ruoli statali
ai fini dell'indennità di fine servizio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ha dato facoltà ai dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche dei « servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Prima del passaggio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle dipendenze dello Stato, avvenuto con legge 13 maggio 1961, n. 469, il personale di ruolo era iscritto, agli effetti del trattamento di quiescenza, alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali ed all'INADEL — Sezione previdenza — ai fini del conseguimento dell'indennità premio di servizio (buonuscita).

Sempre anteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze degli enti locali, fu valutato ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, ma non ai fini dell'indennità di fine servizio (buonuscita Inadel).

Pertanto, al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, nei confronti di tutto il personale di ruolo e non di ruolo l'intero servizio era valido per la pensione della Cassa di previdenza predetta. Per il personale di ruolo il servizio era anche valido ai fini dell'indennità di fine servizio, mentre per il personale non di ruolo, era valido, agli effetti di detta indennità, soltanto una porzione di servizio e, cioè, quello prestato in posizione di ruolo.

A norma della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali, il trattamento di quiescenza spettante ai vigili del fuoco è ora corrisposto integralmente dalla amministrazione statale, salvo

recupero, da parte dello Stato, delle quote relative ai periodi di servizio prestato con iscrizione alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali.

Tutti i vigili del fuoco i quali avevano prestato servizio non di ruolo prima del passaggio del Corpo antincendi alle dipendenze dello Stato, inoltrarono all'ENPAS, tramite la Direzione generale dei servizi antincendi, richiesta di valutazione di detto servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in virtù di quanto prescritto dal citato articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Senonché, l'ENPAS ha respinto tali richieste eccependo che il servizio prestato dai vigili del fuoco nella qualità di « volontario », non essendo di ruolo, è valutabile ai soli effetti del trattamento di quiescenza a carico della Cassa previdenza dipendenti enti locali e non ai fini della pensione a carico dello Stato. Conseguentemente, mancando il servizio « volontario » di uno dei presupposti stabiliti dalla legge (cioè la possibilità del riscatto ai fini della pensione a carico dello Stato), detto servizio non può essere riscattato neppure ai fini della buonuscita ENPAS.

Con la legge 8 marzo 1968, n. 152, contenente « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali », venne introdotta nell'ordinamento dell'INADEL anche la facoltà di riscatto di servizi non coperti dalla gestione previdenza di tale istituto; quelli, cioè, prestati precedentemente all'en-

trata in vigore della predetta legge e valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nel corso della discussione della legge suddetta (disegno di legge n. 4162), è stata avanzata la proposta di una norma aggiuntiva con la quale si tendeva ad estendere ai vigili del fuoco la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo prestati prima del passaggio del Corpo antincendi alle dipendenze dello Stato.

Nonostante l'orientamento favorevole della II Commissione interni della Camera, il rappresentante del Governo, onorevole Gaspari, si dichiarò contrario sostenendo che « l'emendamento dovrebbe riguardare l'ENPAS e non l'INADEL perché attualmente si tratta di personale iscritto all'ENPAS e non si può far rivivere un rapporto morto ».

Sicché l'emendamento, messo ai voti, fu respinto dalla maggioranza della Commissione.

Nell'una e nell'altra legge, pertanto, l'unica categoria ad essere esclusa dai suddetti benefici è rimasta quella dei vigili del fuoco!

Motivi di equità impongono che sia eliminata tale grave sperequazione e, pertanto, abbiamo ritenuto doveroso sottoporre alla vostra approvazione la presente proposta di legge, fidando nell'accoglimento della nostra iniziativa, sia per soddisfare le giuste aspettative del personale interessato, sia anche perché essa non comporta oneri per lo Stato in quanto il contributo di riscatto è a totale carico del personale stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.

ART. 2.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.